



COMUNE DI COGORNO
Provincia di Genova
Piazza A. Moro 1 16040 S. SALVATORE (Ge)
C.F. 00412900102 P. IVA 00168110997

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 39 DATA 04-08-2014

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.
() prosecuzione del

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, ed allì quattro del mese di agosto alle ore 19:00, previa osservanza delle modalità prescritte per la sua convocazione, nella sede del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale composto dagli infarcitati Signori che previa effettuazione dell'appello nominale risultano:

SOMMARIVA ENRICA	P	MONTEVERDE GIO BATTÀ	P
GARIBALDI GINO	P	CASAZZA ANGELO	P
RAFFO FRANCA	P	BONO ANTONINO	P
MAZZINO LUIGI	P	MOSTO MIRELLA	P
DANERI CRISTINA	P	GOVI ALBERTO	P
SEGALERBA SERGIO	P	LENZI STEFANIA	P
ROSSI ANDREA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

(X) E' presente l'Assessore esterno Dr.ssa Zaccaron Giorgina

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DESIDERATO DR.SSA SABINA

Il Presidente, SOMMARIVA ENRICA, Sindaco pro tempore, constatata la vigenza del prescritto quorum strutturale dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica indicata in oggetto

OGGETTO: Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;

- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 09/08/2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purchè ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21/07/2014 ad oggetto: "Approvazione regolamento IUC (Imposta Unica Comunale)";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 15/07/2014 ad oggetto: "Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014. Proposta al Consiglio Comunale".

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Cogorno in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Cogorno;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'abitazione concessa in comodato gratuito ai parenti di primo grado (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, ..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *“il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri, di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **1,06%**;

- **abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, **esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,60%**;

Si considera abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Le abitazioni principali iscritte a catasto urbano nelle rimanenti categorie sono esenti dall'IMU, così come le relative pertinenze, ai sensi della normativa nazionale.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale gli immobili iscritti a catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7 con un limite massimo di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale (ovvero un solo C/2, un solo C/6 e un solo C/7).

- **abitazione concessa in uso gratuito ai parenti entro il primo grado**, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza, con decorrenza dalla consegna di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il primo grado e quest'ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale: **0,60%**

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni*

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 nonché il visto di conformità normativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del Tuel che allegati alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

Sentiti

- l'Assessore Segalerba Dr. Sergio che illustra la pratica e si sofferma in particolare sulle aliquote IMU 2014, che confermano quelle del 2013, e sulla scelta fatta in passato per la riduzione delle rendite catastali che ai cittadini, per molti anni, ha portato solo benefici;
- il Consigliere Bono Antonino che ritiene non sia stata una politica lungimirante perché a fronte di soldi in meno sono mancati i servizi. Da 30 anni non si fanno lavori ai marciapiedi che sono tutti rotti e l'impianto fognario è inattivo. Per non parlare poi dei problemi irrisolti della collina.
- Il Consigliere Garibaldi Gino che: si ritiene orgoglioso della scelta fatta molti anni fa per far spendere meno ai cittadini; sottolinea che le difficoltà incontrate nel tempo non sono dovute a questa difficile scelta; ritiene che i soldi risparmiati dalle famiglie avrebbero potuto essere spesi in servizi, ma avrebbero anche potuto essere spesi male; rimarca che i servizi ai cittadini sono stati comunque dati.

Sentito l'intervento del Sindaco, sinteticamente sotto riportato, come dalla stessa richiesto;

“Ribadisco che la decisione presa nel 1993 ha portato una famiglia media del nostro Comune a risparmiare in questi 20 anni una cifra che, come ha detto il Consigliere Garibaldi, va dai 25 ai 30 mila euro. Il Comune di Cogorno, pur con quella sua esiguità di entrate, è riuscito negli anni, comunque, a creare servizi ex novo che nessun altro Comune aveva, nonostante si siano succeduti negli anni continui tagli ai trasferimenti dello Stato. Gli Amministratori del Comune di Cogorno negli ultimi 5 anni, oltre ai continui tagli ai trasferimenti, si sono ritrovati ad avere l'impossibilità di utilizzare somme che prima era consentito usare; parlo dell'avanzo di amministrazione e del 50% di oneri di urbanizzazione. L'avvento anche del patto di stabilità, che ha quasi azzerato la possibilità di investimenti, ma anche l'impossibilità dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per la parte corrente, ha dato veramente la stoccata finale. L'Amministrazione di Cogorno, a fronte della difficoltà a coprire le spese di determinati servizi, pur di evitarne la chiusura, ha continuato ad inventarsi metodologie che hanno consentito di portare avanti negli anni, in forme diverse, almeno tre servizi. Forme che poi sono state comunque recepite dalla Regione Liguria, che ci hanno consentito di arrivare dove siamo adesso. Ad esempio, per il “Centro Fiordaliso” non è stato necessario cambiare la struttura e nemmeno il metodo; invece per quanto riguarda la prima infanzia sono state cambiate svariate formule. Uno dei tagli che veramente ci mise in serissima difficoltà, fu il famoso taglio orizzontale, quello esclusivamente fatto in base al numero degli abitanti. Quello fu la

cosa peggiore che potessero fare, perché comuni come il nostro con 5700 abitanti si videro tagliare improvvisamente, nell'estate, 180.000 euro, con Comuni vicini a noi, con poco più di 6000 abitanti con un taglio di 220.000 euro, senza pensare però che il nostro Bilancio era di 4 milioni e mezzo e l'altro era di 20 milioni di euro. Per il nostro Comune ha significato il tracollo temporaneo, per l'altro Comune un semplice aggiustamento di cose. Il Comune di Moneglia, ad esempio, con 2500 abitanti, ha avuto la metà di taglio rispetto a noi, ma le loro entrate erano 4 volte le nostre. Il Sindaco di Moneglia, che era il Revisore dei Conti di Cogorno mi disse: - Sindaco Sommariva, tu devi chiudere tutto perché non ti puoi più permettere questo. Non ti danno più abbastanza soldi. Io ho quattro volte quello che hai tu per i miei residenti e io l'asilo nido non ce l'ho.. Non ci siamo arresi. E magari potrebbe essere interessante per i nuovi consiglieri capire alcuni passaggi di quello che è stato fatto. E' stata fatta molta poca informativa fuori, è stato fatto molto lavoro all'interno, quello sì. Per concludere, alcuni mesi fa dissi che il bilancio era in perfetto equilibrio e che si riproponeva il bilancio dell'anno scorso anche per quest'anno, in attesa di sapere quelle che sarebbero state le risultanze da Roma. Le risultanze sono state: meno 400mila euro all'incirca. Sicuramente non sarà l'ultimo taglio, potrebbero esserci delle sorprese sia in positivo che in negativo, andremo avanti con molta circospezione e con molta attenzione. Per quanto riguarda i marciapiedi e l'impianto fognario ritengo che si possa parlarne quando si tratterà il Bilancio: allora il Consigliere Bono avrà anche la risposta adeguata che parla di spese a titolo secondo, di investimento e di patto di stabilità.”

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Govi Alberto, Capogruppo Consiliare “Partecip@ttiva” che sottolinea come la posizione del Gruppo sull'argomento sia in linea con quello che ritiene dovrebbe essere la gestione del territorio. Il fatto che nelle categorie a cui applicare le aliquote IMU non ci sia distinzione fra locali sfitti e locali occupati, risulta essere una mancanza di stimolo per i proprietari a dare in affitto i locali. La visione del Gruppo è di non avere un paese di seconde case. Non è certamente il caso di Cogorno, però la linea di pensiero è la stessa comunque. Una casa non occupata, per la collettività è comunque una scatola vuota, e anche dal punto di vista tributario, per il Comune è un contribuente in meno. Questa filosofia si aggancia con il concetto che il Gruppo ha su come gestire il territorio, legato quindi all'edificazione, a vedere se il territorio ha bisogno anche di nuove case. Dà atto poi all'Amministrazione delle capacità che ha messo in campo in questi anni per cercare di portare il bilancio in pareggio ma ritiene che l'aver abbassato gli estimi catastali non sia stato fatto con lungimiranza. Per 20 anni i cittadini hanno usufruito di questi estimi catastali ridotti, ma, se si fosse visto con più lungimiranza senza correre in quella direzione, adesso non ci si ritroverebbe con un indebitamento che pesa per oltre 400.000 euro ogni anno, tra capitali e interessi, non ci si ritroverebbe a veder dipendere il bilancio da una piccola banca consistente in parte nei semafori. E non ci si ritroverebbe con una IMU che comunque ha un'aliquota alta e una TASI che certi Comuni hanno anche scelto di non applicare, cioè aliquota zero. Per cui probabilmente lo scenario potrebbe essere diverso se si fosse fatto un'altra scelta. Quindi sulle aliquote IMU il Gruppo “Partecip@ttiva” è contrario.

Il Consigliere Bono Antonino, Capogruppo “Cogorno Riparte”, preannuncia voto contrario

Sentito l'intervento del Sindaco, sinteticamente sotto riportato, come dalla stessa richiesto:

-“Questo è il primo anno di una nuova Amministrazione che prende le redini di quello che è stato fatto nei precedenti cicli amministrativi, e si ritrova a dover fronteggiare un cambiamento radicale di tutta quella che è l'imposizione da parte del Governo. Ogni anno ci siamo ritrovati ad affrontare imposte e tasse diverse e ci auguriamo che questo trend si fermi almeno un anno o due per poter lavorare con un po' più di tranquillità e cercare di migliorare ancora quello che stiamo facendo. Quindi, ben venga la vostra dichiarazione di intenti di verificare, anche per gli anni successivi, in modo che con il confronto si possa migliorare quello che per noi è ormai una serie continua di incombenze che cambiano in continuo da una volta all'altra, da un anno all'altro, e soprattutto anche all'ultimo momento. (es. La TARSU l'anno scorso è stata cambiata in TARES e adesso è TARI). Per quanto riguarda l'IMU confermo e sottolineo che le nostre famiglie, rispetto a quelle di altri Comuni, hanno avuto un risparmio notevole su tutto quello che hanno pagato. E il Comune di Cogorno è riuscito, con molta dignità a erogare servizi al meglio, servizi che non vengono dati anche da Comuni più ben predisposti economicamente di noi. Abbiamo servizi che, per il fatto di avere poche entrate, sono stati gestiti con formule poi copiate da altri, proprio perché puntavano al servizio migliore con il minor costo per la collettività. E dico una cosa sulle Scuole materne: quando, nelle misure per recuperare il nostro equilibrio, ci venne imposto che i servizi dovevano avere disavanzo 0 e vennero bloccarono i fondi che noi avevamo a Bilancio per le scuole materne, dissi a un Magistrato della Corte dei Conti:- La sfida a trovare un Comune che con due Scuole Materne paritarie, riesce a dare un servizio così eccellente a oltre 100 bambini con la cifra di 40.000 euro l'anno!. Bisogna anche vedere il costo del servizio per la collettività e il Comune di Cogorno ha sempre pensato anche a questo. Certo, se non fossero stati abbassati gli estimi del 70% nel '93, potremmo essere uno dei tanti Comuni con molte più risorse per fare tante cose, questo è innegabile, ma che con dignità tante cose e soprattutto tanti servizi siano sempre stati dati alle persone, questo esigo che venga scritto. Io mi voglio sentire un Sindaco di serie A! Rispetto ad altri Comuni come Carasco, come Ne, che hanno molti più soldi di noi, mi voglio sentire alla pari, anche se abbiamo

meno entrate, meno soldi da gestire. E questi Comuni hanno avuto anche la fortuna di non avere il patto di stabilità fino all'anno scorso. Noi, non dico per i marciapiedi che sono della Provincia e quindi non sono competenza nostra, ma col patto di stabilità, le centinaia di migliaia di soldi che abbiamo speso sono andate tutte sul territorio per gli eventi alluvionali che ci sono stati. Quindi ringrazio chi ha lavorato nei passati cicli amministrativi, mettendoci cuore e anima.”

Il Sindaco-Presidente pone poi in votazione la pratica:

Presenti n. 13

previo scomputo degli astenuti n. //

votanti n. 13

con voti:

favorevoli n. 9

contrari n. 4 (Consiglieri Bono Antonino e Mosto Mirella del Gruppo Consiliare “Cogorno Riparte”, Govi Alberto e Lenzi Stefania del Gruppo Consiliare “Partecip@ttiva”)

DELIBERA

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2014:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: **1,06%**;

- **abitazione principale e relative pertinenze**, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, **esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 0,60%**;

Si considera abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Le abitazioni principali iscritte a catasto urbano nelle rimanenti categorie catastali sono esenti dall'IMU, così come le relative pertinenze, ai sensi della normativa nazionale.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale gli immobili iscritti a catasto nelle categorie C/2, C/6 e C/7 con un limite massimo di una sola pertinenza per ogni tipologia catastale (ovvero un solo C/2, un solo C/6 e un solo C/7).

- **abitazione concessa in uso gratuito ai parenti entro il primo grado**, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza, con decorrenza dalla consegna di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente nella quale il proprietario dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l'immobile ad un parente entro il primo grado e quest'ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l'immobile come abitazione principale: **0,60%**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SOMMARIVA ENRICA

Il Segretario Comunale
DESIDERATO DR.SSA SABINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione:
ai sensi dell'art.24, comma primo. D.Lgs. 18/8/2000, n°267, viene oggi pubblicata
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Cogorno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO DR. CAMBERLINGO

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva contestualmente alla
sua adozione per effetto di apposita distinta e separata dichiarazione ai sensi
dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Cogorno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO DR. CAMBERLINGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267.

Cogorno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
VINCENZO DR. CAMBERLINGO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cogorno, li

Il Segretario Comunale